

Linee guida per l'applicazione della normativa sui piani di risparmio a lungo termine – Art. 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017)

1. Premessa - 2. I soggetti destinatari dell'agevolazione - 3. Il piano individuale di risparmio a lungo termine (PIR) - 3.1. L'investimento "PIR conforme" - 3.1.1. Gli strumenti finanziari che concorrono a formare l'investimento "PIR conforme" - 3.1.2. Il limite alla concentrazione - 3.1.3. I limiti all'entità dell'investimento - 3.1.4. Il periodo di possesso minimo (holding period) - 3.2. L'investimento qualificato - 3.2.1. Il requisito del radicamento nel territorio dello Stato - 3.2.2. Il requisito dello svolgimento di un'attività diversa da quella immobiliare - 3.2.3. Il requisito dell'inserimento nell'indice FTSE MIB - 4. Le movimentazioni del PIR - 4.1. Le variazioni quantitative - 4.2. Le variazioni qualitative - 4.2.1. Il reinvestimento delle somme provenienti dal rimborso degli strumenti finanziari inseriti nel PIR con una durata inferiore ai 5 anni - 4.2.2. Il reinvestimento delle somme provenienti dalla cessione degli strumenti finanziari inseriti nel PIR prima del quinquennio - 5. Il PIR costituito tramite quote o azioni di OICR o contratti assicurativi - 5.1. Il PIR costituito tramite quote o azioni di OICR - 5.2. Gli OICR "PIR conformi" - 5.3. Le quote o azioni di OICR non "PIR conformi" - 5.4. Gli OICR che investono in quote o azioni di altri OICR (i cc.dd. "fondi di fondi") - 5.5. Il PIR costituito tramite contratti di assicurazione - 5.5.1. Le polizze "PIR conformi" del ramo III - 5.5.2. Il PIR costituito da polizze di ramo I o multiramo - 6. Il recupero a tassazione - 6.1. Il versamento delle imposte.

1. PREMESSA

Con la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017) è stato delineato uno speciale regime fiscale agevolativo per i "piani di risparmio a lungo termine".

Si tratta di una **consistente incentivazione fiscale** del risparmio di lungo termine, **ad applicazione generalizzata**, finalizzata a:

- offrire maggiori opportunità di rendimento alle famiglie;
- aumentare le opportunità delle imprese di ottenere risorse finanziarie per investimenti di lungo termine;
- favorire lo sviluppo dei mercati finanziari nazionali.

Il meccanismo incentivante è desumibile dall'impianto normativo delineato nei commi da 100 a 114 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017, ed è incentrato sui "piani di risparmio a lungo termine".

Da tali disposizioni si evince che:

- il piano può essere costituito da "*persone fisiche residenti nel territorio dello Stato*" (il c.d. **requisito soggettivo**); è per questo che i piani in esame sono noti come piani individuali di risparmio (di seguito "PIR");
- "*gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni*" (il c.d. **requisito temporale**);
- il piano "*si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro*" (i cc.dd. **limiti all'entità dell'investimento**);
- "*in ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati*" (i cc.dd. **vincoli di investimento**);
- "*le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti*" (il c.d. **limite alla concentrazione**);
- "*le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni*" (il c.d. **divieto di investimento in Paesi non collaborativi**);
- il piano può essere costituito solo da strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni sociali qualificate e dagli strumenti da cui derivano redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.

L'agevolazione consiste in una esenzione:

- dalle **imposte sui redditi** derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR;
- **dall'imposta di successione** relativa agli strumenti finanziari che compongono il piano in caso di trasferimento a causa di morte.

Per quanto riguarda, in particolare, l'imposizione sul reddito va sottolineato come l'investimento PIR sia:

- **di natura "dinamica"**, nel senso che lo stesso può avere una consistenza variabile nel tempo;
- **"personalizzabile"**, nel senso che soltanto una "parte" dell'investimento stesso deve essere destinata a determinati strumenti finanziari indicati dalla legge mentre la parte rimanente, potendo essere composta liberamente, consente un adattamento agli obiettivi del singolo investitore in termini di rischio e rendimento;
- **"flessibile"**, ossia capace di adattarsi alle esigenze di investimento, sopravvenute all'apertura del PIR **e non rigido**, ossia cristallizzato al momento di tale apertura, poiché consente il **"disinvestimento"**, ossia la cessione degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, che, entro certi limiti, non comporta la chiusura del PIR e consente il **"reinvestimento"** in nuovi strumenti finanziari nel PIR medesimo.

L'art. 57, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96, modificando i commi 88 e 92 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017, ha consentito l'investimento nei piani di risparmio a lungo termine in esame anche agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare.

2. I SOGGETTI DESTINATARI DELL'AGEVOLAZIONE

Il regime agevolativo previsto dai citati commi da 100 a 114 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 riguarda le persone fisiche:

- fiscalmente residenti in Italia. Il trasferimento della residenza fiscale all'estero fa venir meno uno dei requisiti posti dalla legge per fruire dell'agevolazione. Il comma 100 stabilisce, infatti, che non sono soggetti ad imposizione i redditi conseguiti *"da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato"*. Ciò comporta che, ai redditi realizzati dal momento in cui ha efficacia il cambio di residenza, si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti. Il venir meno di un requisito previsto dalla legge, successivamente all'apertura del PIR, ne determina la chiusura. L'investitore che ha trasferito la residenza all'estero potrebbe, però, mantenere l'investimento, anche dopo il trasferimento, in modo tale che gli strumenti finanziari che compongono il piano siano detenuti per cinque anni. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero a tassazione previsto dal comma 107 ai redditi degli strumenti che, al momento del trasferimento, non hanno compiuto l'*holding period* purché gli strumenti stessi siano detenuti per un periodo di tempo non inferiore al quinquennio;
- che non hanno, **nello stesso momento**, più di un piano di risparmio; la disposizione, contenuta nel comma 112 – secondo cui ciascuna persona fisica *"non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine"* – non consente alla stessa persona fisica di

essere titolare di più PIR contemporaneamente ma non impedisce alla medesima persona fisica di **chiudere un PIR e aprirne un altro nel quale possono essere destinate somme o valori nel limite annuale di 30.000 euro e complessivo di 150.000 euro;**

- che non condividono il piano con altre persone fisiche;
- **indipendentemente dalla loro età; può, quindi, essere titolare di un PIR anche un minorenn.**

Il decesso della persona fisica titolare del PIR fa venir meno uno dei requisiti posti dalla legge per fruire dell'agevolazione. Il comma 100 stabilisce, infatti, che non sono soggetti ad imposizione i redditi conseguiti "*da persone fisiche*", "*derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine*" che, ai sensi del successivo comma 101, sono costituiti attraverso l'apertura di un rapporto che prevede "*l'esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato*" di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 461 del 1997 o "*di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione*". Il titolare del PIR è, quindi, la persona fisica che ha esercitato la suddetta opzione o ha stipulato i suddetti contratti. Il venir meno di un requisito previsto dalla legge, successivamente all'apertura del PIR, ne determina la chiusura. Il decesso impedisce, però, di verificare il rispetto da parte dell'investitore del requisito temporale relativo agli strumenti finanziari che compongono il piano. Ciò consente di evitare di applicare il meccanismo del recupero a tassazione previsto dal comma 107, ai redditi degli strumenti finanziari che, al momento del decesso, non hanno maturato l'*holding period*, ivi compresi i redditi di capitale relativi alle quote di OICR detenute nel piano maturati alla data di apertura della successione che, diversamente, sarebbero assoggettati a tassazione al momento dell'intestazione in capo all'erede.

3. IL PIANO INDIVIDUALE DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)

Il PIR può essere costituito attraverso:

- a) un rapporto di custodia o amministrazione titoli o gestione di portafogli, con annesso c/c di appoggio, esercitando l'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato; tra tali rapporti, come chiarito nella relazione di accompagnamento al provvedimento che pone la normativa in esame, rientrano anche quelli di amministrazione fiduciaria; alla luce della prassi dell'Agenzia delle entrate - secondo la quale per l'applicazione del regime del risparmio amministrato da parte delle società fiduciarie è sufficiente la sussistenza di un rapporto di amministrazione e non è necessaria l'intestazione dei beni alle medesime società - si ritiene che, anche ai fini della normativa in esame, l'amministrazione fiduciaria possa essere con o senza intestazione dei titoli, anche quando tali titoli siano depositati presso intermediari non residenti;
- b) altro stabile rapporto (c.d. rubrica fondi), anche mediante la "mera" sottoscrizione di quote o azioni di un OICR "PIR conforme";
- c) un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione "PIR conforme" (***in tal caso non è richiesto l'esercizio dell'opzione per il regime del risparmio amministrato***, giacché il rapporto origina solo redditi di capitale di cui all'art. 44, comma 1, lett. *g-quater*), del TUIR).

Il PIR può essere costituito avvalendosi di:

- intermediari abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato; gli strumenti finanziari oggetto di investimento devono, quindi, essere depositati presso intermediari residenti o stabili organizzazioni di intermediari non residenti; è consentito il sub deposito degli strumenti stessi presso intermediari non residenti;
- imprese di assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
- imprese di assicurazione non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti residenti.

In caso di amministrazione fiduciaria, la costituzione del PIR può essere effettuata “direttamente” dalla società fiduciaria, che provvederà alla gestione fiscale del PIR, ma può anche essere effettuata da altro intermediario abilitato ad applicare il regime del risparmio amministrato; in tal caso la società fiduciaria si limita a divenire intestataria di un PIR costituito presso altro intermediario che provvederà alla gestione fiscale del PIR stesso.

Il PIR è definito dal comma 101 e dal comma 102 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 e si identifica con l'investimento che fruisce dell'agevolazione (di seguito **investimento “PIR conforme”**): si tratta dell'insieme di strumenti finanziari e della liquidità che generano rendimenti esenti.

Il PIR, ai sensi del comma 101 del citato art. 1 della legge di bilancio per il 2017, si costituisce destinando somme o valori a “*investimenti qualificati*”.

L'investimento è qualificato, ai sensi del comma 102 del citato art. 1, quando è composto da un insieme di “*strumenti finanziari qualificati*” che rispetta i suindicati vincoli di investimento.

Per strumenti finanziari qualificati si intendono quelli, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un'attività diversa da quella immobiliare.

L'investimento è, quindi, qualificato quando l'insieme degli strumenti finanziari qualificati è almeno pari al 70 per cento del piano e una parte di questi “strumenti finanziari qualificati” (almeno il 30% del citato 70%) è destinata a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di mercati regolamentati esteri.

L'investimento qualificato può, quindi, non coincidere con quello “PIR conforme”; ciò avviene se il primo – ossia quello qualificato - è non inferiore al 70% ma è inferiore al 100% del secondo (e, quindi, quest'ultimo – quello “PIR conforme” - è composto, fino al 30% del totale, da strumenti finanziari non qualificati e da liquidità).

3.1. L'investimento “PIR conforme”

L'investimento è, quindi, “PIR conforme” quando:

- **non è superiore a 30.000 euro all'anno e a 150.000 euro complessivamente;**

- gli strumenti finanziari di uno stesso emittente e la liquidità che lo compongono ***non sono superiori al 10 per cento dell'investimento totale***;
- almeno ***una parte (70%) dell'investimento totale è destinata a strumenti finanziari c.d. "qualificati"*** - intendendo per tali quelli, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, di imprese fiscalmente residenti in Italia o residenti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, che svolgono un'attività diversa da quella immobiliare - e ***una parte di questi strumenti finanziari "qualificati" (almeno il 30% del citato 70%) è destinata a strumenti finanziari di imprese non inserite nel FTSE MIB o in altri indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri***;
- gli strumenti finanziari sono detenuti, singolarmente o – quando si succedono l'uno all'altro in modo da essere considerati in modo unitario - cumulativamente, per un periodo di tempo minimo di ***cinque anni***;
- gli strumenti finanziari che lo compongono ***non sono emessi o stipulati con soggetti residenti in Paesi non collaborativi***;
- ***le partecipazioni sociali*** che lo compongono ***non sono*** considerate ***"qualificate"*** ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017;
- ***i redditi degli strumenti finanziari che lo compongono non concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.***

3.1.1. Gli strumenti finanziari che concorrono a formare l'investimento "PIR conforme"

Come sopra accennato, il piano deve rispettare dei vincoli di investimento e, in particolare, un vincolo di composizione che riguarda solo il 70 per cento delle risorse complessivamente destinate al piano stesso.

Possono, quindi, concorrere a formare l'investimento "PIR conforme" – per la restante parte del 30 per cento - anche:

- gli strumenti finanziari che non hanno i requisiti per poter essere considerati come qualificati. Si tratta, in particolare, degli strumenti emessi o stipulati:
 - o con imprese non radicate in Italia e, quindi, quelle che sono residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo ma non hanno una stabile organizzazione in Italia e quelle residenti in un Paese che consente lo scambio di informazioni;
 - o con imprese che svolgono un'attività immobiliare;
- gli impieghi in liquidità, quali depositi e conti correnti;
- ***i titoli di Stato italiani o esteri.***

Esistono, però, strumenti finanziari che, come sopra accennato, ***non possono concorrere a formare l'investimento "PIR conforme"***. Si tratta di:

- **strumenti finanziari, ancorché negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con soggetti** residenti in Stati o territori **diversi** da quelli indicati nella c.d. **white-list** di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996;
- **partecipazioni sociali** considerate “**qualificate**” ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR e del comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017 (in base a tali disposizioni le percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicate nel citato art. 67 vanno computate tenendo conto anche di quelle possedute dai familiari della persona fisica di cui all’art. 5, comma 5, del TUIR e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati). La partecipazione sociale è, quindi, “qualificata”, ai fini in esame, nel momento in cui la partecipazione stessa è posseduta con i requisiti suindicati. Da tale momento si tratta di uno strumento finanziario che non può concorrere alla formazione dell’investimento “PIR conforme”. Ciò comporta che per i dividendi percepiti fino a quel momento, l’esenzione si consolida se la partecipazione cui si riferiscono i dividendi stessi è rimasta non qualificata per l’intero *holding period*, mentre i dividendi percepiti dal suddetto momento non possono fruire dell’esenzione in esame, essendo relativi ad una partecipazione “qualificata”. Per le medesime ragioni non può fruire di tale esenzione l’eventuale plusvalenza da cessione;
- **strumenti finanziari i cui redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile.**

3.1.2. Il limite alla concentrazione

L’intero investimento “PIR conforme”, e non solo quello in strumenti finanziari cc.dd. qualificati, deve rispettare il c.d. **limite alla concentrazione degli investimenti**.

In considerazione della diversa funzione svolta, il limite alla concentrazione del 10 per cento va computato **sui depositi distintamente dai conti correnti**; mentre, infatti, nei conti correnti la giacenza è finalizzata all’effettuazione delle operazioni correnti, nei depositi la giacenza è finalizzata all’ottenimento di un rendimento.

Il limite alla concentrazione (comma 103), analogamente a quanto avviene per il vincolo di composizione (comma 102), non deve essere osservato ininterrottamente, ma deve essere rispettato per **almeno i due terzi dell’anno**. I predetti vincoli, quindi, devono essere rispettati per almeno 243 giorni all’anno (244 nel caso di anno bisestile).

La regola è posta con riferimento ad ogni anno intero ricompreso nel PIR. Nel caso di un PIR aperto o chiuso nel corso dell’anno, i predetti vincoli devono essere mantenuti per almeno i due terzi della **frazione di anno** in cui il piano è costituito o estinto.

3.1.3. I limiti all’entità dell’investimento

La destinazione di somme o valori al PIR non può superare il limite dei 30.000 euro l’anno e il limite dei 150.000 euro complessivamente. Ciò comporta che il “tetto” complessivo dell’**investimento “PIR conforme”** non può essere raggiunto in meno di 5 anni.

Non è, però, necessario effettuare investimenti in ogni anno di durata del piano. E' comunque consentito destinare al piano importi inferiori ai 30.000 euro l'anno. In tale ultimo caso, l'importo che non è stato destinato in un anno può essere investito negli anni successivi nel limite annuale di 30.000 euro.

Al fine del computo dei predetti limiti, si tiene conto delle somme affidate all'intermediario (bancario o finanziario, o all'impresa di assicurazione) ovvero, nel caso di conferimento di strumenti finanziari già posseduti, del loro **valore** alla data di conferimento.

3.1.4. Il periodo di possesso minimo (holding period)

Ai sensi del primo periodo del comma 106 della legge di bilancio per il 2017 “*Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.*”

A tal fine assume rilevanza, in ciascun anno solare, la data di acquisto puntuale degli strumenti e quella di cessione (o rimborso).

Il vincolo temporale in esame non rileva, invece, per la liquidità detenuta in conto corrente che, in ogni caso, non può eccedere il 10 per cento del valore complessivo del piano.

La succitata norma contenuta nel primo periodo del comma 106 – secondo cui “*gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni*” - va coordinata con l'ultimo periodo del medesimo comma 106, secondo cui “*in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari*” qualificati entro un termine che decorre dal rimborso.

Tale ultima norma precisa il contenuto precettivo della prima in relazione all'ipotesi della cessione seguita da un reinvestimento entro il medesimo termine posto per il reinvestimento successivo al rimborso.

In entrambi i casi l'investimento “PIR conforme” riguarda strumenti finanziari che non sono posseduti per cinque anni, ma le somme rivenienti dalla dismissione del primo strumento sono investite in quelli successivi che, quindi, sono una continuazione dell'investimento originario.

In questa prospettiva la cessione del primo strumento, seguita dal reinvestimento, entro il medesimo periodo di tempo previsto dalla legge per il reinvestimento a seguito del rimborso, in altro strumento, non può che avere le medesime conseguenze che ha il reinvestimento conseguente al rimborso.

Se, quindi, gli “*strumenti finanziari oggetto di investimento*” nel piano sono ceduti prima del compimento del periodo minimo di possesso (5 anni dalla destinazione al PIR), ma sono sostituiti da altri strumenti entro il periodo di tempo previsto per il reinvestimento che segue il rimborso, l'investimento prosegue attraverso un altro strumento finanziario.

Se, viceversa, la cessione degli strumenti finanziari “*oggetto di investimento*” non è seguita dal reinvestimento nel periodo di tempo suindicato, l'investimento non prosegue e, pertanto, si applica il secondo periodo del comma 106 secondo cui c'è recupero a tassazione per i redditi relativi allo strumento ceduto.

3.2. *L'investimento qualificato*

Per stabilire quali siano gli strumenti finanziari che concorrono a formare l'investimento qualificato ai fini PIR è necessario effettuare alcune precisazioni.

In base alla versione originaria del comma 101 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017, il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori *“agli investimenti qualificati indicati al comma 90”*.

Il riferimento al comma 90, relativo all'agevolazione fiscale per gli investimenti di lungo termine effettuati dagli enti di previdenza obbligatoria, non consente, però, di individuare l'investimento qualificato ai fini PIR poiché:

- stabilisce il regime fiscale degli investimenti qualificati e non gli investimenti stessi che sono, viceversa, individuati al precedente comma 89;
- non si può ritenere – sulla base del richiamo a quest'ultimo comma effettuato nel citato comma 90 – che gli investimenti in esame siano quelli indicati nel comma 89 – e, quindi, siano le partecipazioni in imprese radicate in Italia e quelle in OICR che investono prevalentemente in tali partecipazioni – perché il comma 104 dell'art. 1 in esame stabilisce che, in caso di investimenti in quote o azioni di OICR:
 - o gli stessi sono considerati *“qualificati”*, ai fini PIR, avendo riguardo agli *“strumenti finanziari indicati nel comma 102”* e, quindi, avendo riguardo non solo alle azioni o quote delle imprese suindicate ma, in genere, agli strumenti finanziari delle imprese medesime;
 - o tali strumenti finanziari sono considerati qualificati, non solo quando sono oggetto di investimenti indiretti, ossia effettuati tramite fondi, ma anche quando non sono effettuati in tal modo, lasciando intendere che la stessa nozione di strumenti finanziari qualificati vale anche nel caso di investimenti diretti, ossia effettuati in strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote di OICR.

Ad avvalorare la conclusione secondo cui gli investimenti qualificati rilevanti ai fini PIR sono quelli negli strumenti finanziari individuati dal comma 102 dell'art. 1 in esame milita, inoltre, il comma 106 del citato art. 1 laddove si stabilisce che, *“in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento”* prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in *“strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104”*.

Al riguardo va, infine, sottolineato come la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2017, nel chiarire la nozione di investimento qualificato rilevante ai fini dell'agevolazione in esame, fa riferimento proprio alla disciplina posta per quest'ultima agevolazione.

Un'interpretazione logico sistematica conduce a concludere, quindi, nel senso che la nozione di investimento qualificato rilevante ai fini PIR non va desunta avendo riguardo agli *strumenti finanziari* indicati al citato comma 90 ma a quelli *di cui al* successivo *comma 102*.

Allo scopo di fornire certezza ai contribuenti, il legislatore, con l'art. 57, comma 2, lett. d), del D.L. n. 50 del 2017, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, ha provveduto a sostituire il riferimento al comma 90 con il più appropriato riferimento al comma 102.

Al fine della disciplina in commento, quindi, è irrilevante se gli strumenti finanziari siano espressione del capitale di rischio (azioni e quote di società) o del capitale di debito (obbligazioni e altri titoli di debito) dell'impresa.

Gli strumenti finanziari devono essere emessi o stipulati con imprese che:

- svolgono un'**attività diversa da quella immobiliare**;
- sono **residenti**, ai fini delle imposte sui redditi, **nel territorio dello Stato** oppure, nel caso in cui siano **residenti**, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati membri **dell'Unione europea** o aderenti all'accordo sullo **Spazio economico europeo**, hanno una **stabile organizzazione** nel territorio medesimo.

3.2.1. Il requisito del radicamento nel territorio dello Stato

La **definizione** di **stabile organizzazione** cui fa riferimento la normativa in esame è quella **desumibile** dall'**art. 162 del TUIR**.

Il **requisito della residenza** o della **stabile organizzazione** nel territorio dello Stato deve essere posseduto in capo all'impresa al **momento** in cui il titolare del PIR effettua gli **investimenti**.

3.2.2. Il requisito dello svolgimento di un'attività diversa da quella immobiliare

L'art. 1, comma 102, della legge di bilancio per il 2017 presuppone lo svolgimento da parte dell'emittente di un'attività diversa da quella immobiliare. Il medesimo comma 102 del citato art. 1 della legge di bilancio per il 2017 stabilisce, inoltre, che, ai fini dell'agevolazione in esame “*si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola*”.

La finalità è quella di considerare come qualificati solo gli strumenti con cui vengono finanziate imprese dotate di strutture operative idonee a svolgere un'attività produttiva.

3.2.3. Il requisito dell'inserimento nell'indice FTSE MIB

In caso di **variazioni nella composizione del FTSE MIB** (o degli analoghi indici esteri) che comportino, nel corso della durata del PIR, l'inserimento nel medesimo indice di società che risultavano escluse all'atto dell'investimento iniziale, la variazione, non dipendendo dalla volontà dell'investitore, è **irrilevante** al fine della verifica della sussistenza del predetto vincolo di composizione del PIR.

L'indice FTSE MIB è il principale indice della Borsa Italiana, pertanto, possono essere **considerati “equivalenti”**, i **principali indici di mercati regolamentati esteri**, anche se i criteri di composizione dei panieri non sono identici, quali, a mero titolo esemplificativo: il FTSE 100, per il mercato inglese; il DAX, per il mercato tedesco; il CAC 40, per il mercato francese; l'AEX, per il mercato olandese; l'IBEX, per il mercato spagnolo e il PSI 20, per il mercato portoghese.

4. Le movimentazioni del PIR

Come sopra accennato, il PIR è:

- dinamico, nel senso che la sua composizione quantitativa può variare nel tempo;
- flessibile, nel senso che la sua composizione qualitativa può variare nel tempo.

Sia le variazioni quantitative sia quelle qualitative sono, però, sottoposte a vincoli.

4.1. Le variazioni quantitative

In caso di prelievo della liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto, anche se intestato al medesimo titolare, il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d'acquisto degli strumenti trasferiti; è, comunque, possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno del prelievo o del trasferimento o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale di 30.000 euro.

Esemplificando, se si investono 30.000 euro nell'anno 1 e si prelevano 3.000 euro in tale anno, si può destinare, nel medesimo anno 1, una somma fino a 3.000 euro. Tale somma può essere destinata nel piano anche in un anno successivo qualora in tale anno siano state destinate somme per un importo non superiore a 27.000 euro.

I redditi derivanti dagli investimenti PIR conformi - corrisposti in regime di esenzione, ovvero senza l'applicazione di ritenute alla fonte e di imposte sostitutive, fin dalla costituzione del piano stesso - essendo imputabili all'investitore e non al PIR, se non sono prelevati sono considerati nuovi versamenti e, aumentando la liquidità, aumentano il valore del PIR medesimo di un ammontare corrispondente, e rilevano al fine del computo dei limiti annuale e complessivo.

4.2. Le variazioni qualitative

Come sopra accennato, gli strumenti finanziari che compongono il PIR possono essere liquidati prima del compimento del quinquennio e, al ricorrere di determinate circostanze, ai redditi che si riferiscono a tali strumenti non si applica il meccanismo del recupero a tassazione di cui al comma 106.

4.2.1. Il reinvestimento delle somme provenienti dal rimborso degli strumenti finanziari inseriti nel PIR con una durata inferiore ai 5 anni

L'ultimo periodo del comma 106 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede che in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio il controvalore conseguito “*deve essere reinvestito*” entro un determinato periodo di tempo dal momento in cui è stato effettuato il rimborso.

Ai fini del computo del periodo di detenzione minimo dello strumento finanziario acquistato a seguito di rimborso, rileva il periodo di detenzione dello strumento finanziario rimborsato.

In sostanza, in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento “PIR conforme”, di durata inferiore ai cinque anni, se il controvalore del rimborso viene reinvestito entro i termini di legge, il periodo di possesso dello strumento rimborsato si somma a quello dello strumento acquistato. Il periodo di 90 giorni entro cui effettuare il reinvestimento si somma al periodo di possesso quinquennale. Il decorso del termine quinquennale è, quindi, sospeso durante il periodo concesso dalla legge per effettuare il reinvestimento.

Il **reinvestimento** del controvalore dello strumento finanziario rimborsato entro i termini di legge comporta che:

- i redditi derivanti dallo strumento finanziario rimborsato percepiti *medio tempore* **non sono soggetti al meccanismo di recupero a tassazione** di cui al citato comma 106;
- i redditi percepiti al momento del rimborso **non sono soggetti ad imposizione.**

Nel caso in cui gli **strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti prima che sia trascorso il periodo di tempo minimo** necessario a maturare l'*holding period*, le conseguenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari prima del quinquennio desumibili dal comma 106 si verificano non solo per i redditi derivanti da questi ultimi strumenti finanziari ma **anche per quelli derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati oggetto di rimborso.**

L'ultimo periodo del comma 106 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017 prevede anche che il reinvestimento deve essere fatto negli “*strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104*” e, quindi, negli strumenti finanziari qualificati.

Ciò presuppone che **anche lo strumento oggetto di rimborso abbia le caratteristiche per essere considerato qualificato.**

Il vincolo temporale posto dalla legge si intende rispettato – e, quindi, non trova applicazione il meccanismo del recupero a tassazione di cui al secondo periodo del comma 106 – poiché c'è una continuità sostanziale dell'investimento e, per questo, il periodo di possesso del primo strumento si somma a quello del successivo. Ciò posto, è ragionevole ritenere che tale continuità sia configurabile se c'è omogeneità tra gli strumenti che si succedono nell'investimento.

In particolare, se lo strumento finanziario rimborsato:

- è qualificato, si deve reinvestire in uno strumento qualificato (che eredita l'anzianità di quello rimborsato); il reinvestimento in uno strumento non qualificato comporta l'attivazione del meccanismo di recupero a tassazione;

- non è qualificato, si può reinvestire sia in uno strumento non qualificato che qualificato (che eredita l'anzianità di quello rimborsato).

Per quanto riguarda il concetto di reinvestimento del “**controvalore conseguito**” va precisato che quest'ultimo è **l'ammontare ricevuto in occasione del rimborso (comprensivo di eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate).**

Ai fini della verifica del rispetto del limite annuale di 30.000 euro e di quello complessivo di 150.000 euro, il reinvestimento del controvalore conseguito con il rimborso non va considerato come un nuovo investimento.

Al fine della determinazione del reddito derivante da un'eventuale cessione del nuovo strumento finanziario deve, infine, essere considerato il **costo di acquisto** dello stesso.

L'ultimo periodo del comma 106 dell'art. 1 della legge di bilancio per il 2017, nella sua formulazione originaria, prevedeva che, in caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 104 *“entro trenta giorni dal rimborso”*.

Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio per il 2017, viene precisato che *“Tale periodo di tempo sospende gli obblighi relativi alla composizione e alla concentrazione del PIR, pertanto, qualora dal rimborso dovesse sorgere la violazione di una delle condizioni di investimento”* non si avranno effetti fiscali purché le medesime condizioni vengano ripristinate entro il predetto periodo.

Nel computo del periodo di tempo durante il quale è consentito che il PIR sia flessibile (un terzo dell'anno solare), non va, quindi, considerato il periodo che intercorre tra il rimborso di uno strumento finanziario inserito nel PIR e il successivo reinvestimento del controvalore derivante dal rimborso. Nella sostanza, la flessibilità temporale in caso di rimborso di strumenti finanziari presenti nel PIR, era consentita per un periodo di tempo dato dalla somma tra il periodo previsto dal comma 102 (un terzo dell'anno solare) e quello intercorrente tra il giorno del rimborso e quello del reinvestimento (al massimo 30 giorni).

Le modifiche apportate alla norma in esame dall'art. 57, comma 2, lett. e), del D.L. n. 50 del 2017, convertito nella L. n. 96 del 2017, hanno, però, ampliato in modo consistente il periodo di tempo concesso per reinvestire il controvalore dei titoli rimborsati (da 30 a 90 giorni).

Al fine di garantire il rispetto dei predetti vincoli all'investimento e di concentrazione per una parte preponderante dell'anno, si ritiene, quindi, che il periodo di 90 giorni non si somma con quello durante il quale è tollerato il mancato rispetto degli obblighi relativi alla composizione e alla concentrazione del PIR.

In sostanza, nel caso in cui il rimborso comporti il venir meno dei vincoli all'investimento *“PIR conforme”*, prima del reinvestimento, il periodo di 90 giorni – o la parte di tale periodo durante la quale vengono meno i suddetti vincoli - entro cui va effettuato il reinvestimento stesso non si somma a quello (un terzo dell'anno solare) entro il quale è tollerato il mancato rispetto degli stessi vincoli. Il decorso di tale termine non è, quindi, sospeso durante il suddetto periodo di 90 giorni.

4.2.2. Il reinvestimento delle somme provenienti dalla cessione degli strumenti finanziari inseriti nel PIR prima del quinquennio

La cessione degli strumenti finanziari contenuti nel PIR, prima che maturi il periodo minimo di possesso (5 anni), non ha conseguenze fiscali se la cessione stessa è seguita dal *“reinvestimento”* nel PIR medesimo in altri strumenti finanziari.

Più specificatamente, in caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento “PIR conforme”, prima dei cinque anni, se il corrispettivo di cessione viene reinvestito entro 90 giorni dalla cessione stessa, il periodo di possesso dello strumento ceduto si somma a quello dello strumento acquistato. Il periodo di 90 giorni entro cui effettuare il reinvestimento si somma al periodo di possesso quinquennale. Il decorso del termine quinquennale è, quindi, sospeso durante il suddetto periodo di 90 giorni.

In tal caso:

- i redditi derivanti dallo strumento finanziario ceduto percepiti *medio tempore* non sono soggetti al meccanismo del recupero a tassazione di cui al comma 106;
- i redditi percepiti al momento della cessione non sono soggetti ad imposizione.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti prima che sia trascorso il periodo di tempo minimo necessario a maturare l'*holding period*, le conseguenze di cui al comma 106 si verificano non solo per i redditi derivanti da questi ultimi strumenti finanziari ma anche per quelli derivanti dagli strumenti finanziari che sono stati oggetto di cessione.

Come sopra accennato, l'ultimo periodo del comma 106 pone un principio secondo il quale la liquidazione, prima del compimento del periodo di possesso minimo quinquennale, di un strumento finanziario inserito nel PIR, non comporta l'applicazione del meccanismo del recupero a tassazione di cui al secondo periodo del citato comma 106 se i proventi derivanti dalla liquidazione sono reinvestiti, entro un determinato periodo di tempo, in un strumento finanziario qualificato.

Il vincolo temporale posto dalla legge si intende rispettato – e, quindi, non trova applicazione il meccanismo del recupero a tassazione di cui al secondo periodo del comma 106 – poiché c'è una continuità sostanziale dell'investimento e, per questo, il periodo di possesso del primo strumento si somma quello del successivo. Ciò posto, è ragionevole ritenere che tale continuità sia configurabile se c'è omogeneità tra gli strumenti che si succedono nell'investimento.

In considerazione di ciò, si può ritenere che se lo strumento finanziario ceduto:

- è qualificato, si deve reinvestire in uno strumento finanziario qualificato (che eredita l'anzianità di quello ceduto); il reinvestimento in uno strumento non qualificato comporta l'applicazione del meccanismo di recupero a tassazione previsto dal comma 106;
- non è qualificato, si può reinvestire sia in uno strumento non qualificato che qualificato (che eredita l'anzianità di quello ceduto).

Nel caso in cui la cessione comporti il venir meno dei vincoli all'investimento “PIR conforme”, prima del reinvestimento, il periodo di 90 giorni – o la parte di tale periodo durante la quale vengono meno tali vincoli - entro cui va effettuato il reinvestimento stesso non si somma a quello (un terzo dell'anno solare) entro il quale è tollerato il mancato rispetto degli stessi vincoli. Il decorso di tale termine non è, quindi, sospeso durante il suddetto periodo di 90 giorni.

Per quanto riguarda il concetto di reinvestimento del “corrispettivo di cessione” va precisato che quest’ultimo è l’ammontare ricevuto in occasione della cessione (comprensivo di eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate).

Ai fini della verifica del rispetto del limite annuale di 30.000 euro e di quello complessivo di 150.000 euro, il reinvestimento del corrispettivo di cessione non va considerato come un nuovo investimento.

Al fine della determinazione del reddito derivante da un’eventuale cessione del nuovo strumento finanziario deve, infine, essere considerato il **costo di acquisto** dello stesso.

5. Il PIR costituito tramite quote o azioni di OICR o contratti assicurativi

Il PIR può essere costituito anche attraverso:

- la sottoscrizione di *quote o azioni di OICR*;
- la stipula di *contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione*.

5.1. Il PIR costituito tramite quote o azioni di OICR

Nel caso di acquisizione di quote o azioni di un OICR:

- *il requisito dell’holding period (5 anni) va riferito alle quote o azioni dell’OICR acquisite dall’investitore* e non agli investimenti effettuati dall’OICR stesso;
- *i rendimenti che non vengono distribuiti e, quindi, si cumulano durante l’investimento, non possono essere considerati nuovi investimenti* e, quindi, possono consolidarsi anche oltre i suddetti limiti annuale e complessivo (rispettivamente 30.000 € e 150.000 €);
- *non si configura una partecipazione sociale qualificata nel senso indicato dal comma 100 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017, né in capo all’investitore né in capo all’OICR*;
- *non possono costituire oggetto di investimento nel PIR le quote o azioni di OICR i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore* (ad esempio gli OICR esteri, diversi da quelli immobiliari, non conformi alle direttive comunitarie e il cui gestore non è soggetto a forme di vigilanza di cui all’art. 10-ter, comma 6, della legge n. 77 del 1983);
- che non è un investimento qualificato ai sensi del comma 104 e *garantisce un rendimento minimo* - stante l’assenza di rischio in capo all’investitore - non si applica il limite alla concentrazione del 10 per cento previsto dal comma 103 (e, quindi, può concorrere fino al 30% dell’investimento totale “PIR conforme”).

5.2. Gli OICR “PIR conformi”

Ai sensi del comma 104 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2017 le quote o azioni di OICR sono *investimenti qualificati* quando gli OICR:

- sono *residenti in Italia o nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo*;
- investono per *almeno il 70 per cento dell'attivo* in strumenti finanziari qualificati e, *per almeno il 30 per cento di tale quota*, in imprese italiane o residenti nell'Unione europea o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle che svolgono un'attività immobiliare, non inserite nel FTSE MIB, nel rispetto del limite del *10 per cento del totale per singolo emittente*.

In sostanza, i *vincoli all'investimento (composizione e concentrazione)* e il *c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi* vanno applicati *avendo riguardo all'attivo dell'OICR. Se quest'ultimo è "PIR conforme", le quote di partecipazione in tale OICR sono comunque investimenti qualificati*. Nel computo del c.d. limite alla concentrazione non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenze di tesoreria presso il depositario.

I suddetti vincoli vanno verificati avendo riguardo:

- al regolamento di gestione dell'OICR italiano;
- alla documentazione d'offerta dell'OICR estero.

Nel caso in cui, invece, il *PIR sia costituito anche da altri strumenti finanziari - oltre alle quote di OICR "PIR conformi"* - i vincoli all'investimento – oltre al divieto di investimento in imprese residenti in paesi non collaborativi - vanno verificati *con riferimento all'ammontare complessivo delle risorse destinate nel piano*.

Se le quote o le azioni di OICR "PIR conformi" sono almeno pari al 70 per cento delle risorse complessive, l'ammontare residuo delle risorse può essere investito liberamente, nel rispetto del limite alla concentrazione, e sempreché sia rispettato l'*holding period*.

Qualora, invece, le quote o azioni di OICR "PIR conformi" rappresentino una quota inferiore al 70 per cento dell'ammontare di risorse complessive del piano, l'investimento è "*PIR conforme*" solo se sono inseriti nel piano stesso ulteriori strumenti finanziari qualificati, almeno fino a concorrenza della citata quota del 70 per cento.

Esemplificando, un investimento di 100 è "*PIR conforme*" se per 70 (70% di 100) è costituito da strumenti finanziari qualificati (di cui almeno 21 – il 30% di 70 – è relativo ad imprese non incluse nel FTSE MIB). In tal caso, acquisendo quote o azioni di un OICR "*PIR conforme*" per 50, è necessario acquisire altri strumenti finanziari qualificati per 20. Anche tali strumenti devono essere relativi ad imprese non incluse nel FTSE MIB per 6 (il 30% di 20).

In sintesi:

Quote o azioni di OICR " <i>PIR conforme</i> "	50
Altri strumenti finanziari qualificati (di cui no FTSE MIB per 6)	20
Altri strumenti finanziari	30

Nel caso in cui il PIR sia composto da quote o azioni di un OICR, la gestione fiscale del PIR può essere effettuata dalla società di gestione del risparmio che ha istituito l'OICR - anche se quest'ultima si è avvalsa di altro soggetto per il collocamento delle quote o azioni del predetto OICR.

5.3. Le quote o azioni di OICR non "PIR conformi"

Eventuali investimenti in quote o azioni di OICR il cui attivo non rispetta i vincoli imposti dal comma 104 (e, quindi, investimenti diversi da quelli qualificati) sono considerati strumenti finanziari non qualificati e, proprio per questo, i vincoli all'investimento (composizione e concentrazione) e il c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi non vanno applicati all'attivo di tali OICR, ma all'investimento PIR nel suo complesso di cui le succitate quote o azioni sono parte; tali quote o azioni possono, pertanto, rientrare nel PIR in misura pari al 30 per cento del valore complessivo del piano, fermo restando il limite alla concentrazione e, quindi, tenendo presente che ***il titolare del PIR non può investire più del 10 per cento del valore complessivo del piano in un medesimo OICR non "PIR conforme"*** – a meno che non si tratti di un OICR che garantisce un rendimento minimo.

Tra gli OICR non "PIR conformi" vanno annoverati anche quelli fiscalmente residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo che investono meno del 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati.

Rimangono comunque ***esclusi*** dall'investimento "PIR conforme", le quote o le azioni degli ***OICR i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell'investitore.***

5.4. Gli OICR che investono in quote o azioni di altri OICR (i cc.dd. "fondi di fondi")

Le quote o azioni dei cc.dd. fondi di fondi, essendo partecipazioni in OICR che investono in quote o azioni di altri OICR, sono comunque investimenti in OICR e, in quanto tali, possono essere considerati investimenti qualificati, quando il fondo di fondi investe almeno il 70 per cento dell'attivo in fondi che, a loro volta, investono almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari qualificati ai sensi del comma 102, nel rispetto del limite alla concentrazione del 10 per cento. I vincoli all'investimento (composizione e concentrazione) del fondo di fondi sono, in tal caso, verificati avendo riguardo agli attivi dei fondi sottostanti così come accade, per espressa disposizione di legge contenuta nel citato comma 104, agli OICR in genere, che verificano i medesimi vincoli avendo riguardo agli strumenti finanziari che concorrono a formare i loro attivi.

Se le quote o azioni di fondi di fondi non sono un investimento qualificato nel senso suindicato – e, quindi, tenendo conto degli strumenti finanziari che concorrono a formare l'attivo del fondo sottostante allo scopo di qualificare la quota di tale fondo che concorre a formare l'attivo del fondo di fondi come investimento qualificato - i vincoli all'investimento possono essere verificati avendo riguardo direttamente all'attivo del fondo di fondi, come se le quote o le azioni dei fondi sottostanti non esistessero.

Ciò è consentito dal comma 104 che, ai fini della verifica dei vincoli di composizione dell'investimento e del vincolo alla concentrazione, fa generico riferimento agli attivi dei fondi e

non a quelli dei fondi sottostanti e mira a far partecipare gli strumenti finanziari qualificati nei quali sono investiti gli attivi degli OICR al raggiungimento dei limiti di investimento e di concentrazione previsti dalla legge.

L'investimento in quote o azioni di OICR, infatti, a differenza di qualsiasi altro investimento non qualificato – come, ad esempio, quello in azioni non aventi i requisiti per essere considerate strumenti finanziari qualificati (potrebbe essere il caso di un'azione estera) – implica necessariamente un investimento in strumenti finanziari, anche qualificati.

Pertanto, il computo dei suddetti limiti va effettuato applicando agli strumenti finanziari che compongono l'attivo dei fondi sottostanti la percentuale di partecipazione del fondo di fondi nei fondi medesimi.

In sostanza, si sommano gli investimenti dell'OICR partecipante agli investimenti dei fondi partecipati demoltiplicandoli per la quota di partecipazione nei fondi sottostanti.

Il divieto di investimento in soggetti residenti in Paesi non collaborativi va verificato non solo a livello del fondo di fondi, ma anche a livello degli OICR “sottostanti” all'organismo di investimento medesimo.

Se le quote o azioni di OICR “PIR conformi” rappresentano una quota inferiore al 70 per cento di quote o azioni di OICR “PIR conformi” (ad esempio 50%) la verifica del rispetto dei vincoli all'investimento può essere effettuata sommando alla suddetta quota gli investimenti effettuati dai fondi sottostanti non “PIR conformi” demoltiplicati per la quota di partecipazione a tali fondi. La verifica del limite alla concentrazione, automatica per la parte di attivo investita in OICR “PIR conformi”, va, quindi, effettuata in capo al fondo di fondi.

5.5. Il PIR costituito tramite contratti di assicurazione

Il PIR “assicurativo” può essere costituito con polizze di ramo I, oppure di ramo III, oppure “multiramo” (cioè una combinazione delle altre due tipologie). Sono ammessi anche i contratti di capitalizzazione, di cui al ramo V.

All'investimento effettuato tramite polizze assicurative si applicano i vincoli all'investimento (composizione e concentrazione) e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi stabiliti dalla legge con le stesse modalità previste per gli OICR.

Nel PIR assicurativo, come nel caso di PIR costituito da fondi di fondi, i vincoli di composizione degli investimenti e i limiti alla concentrazione devono essere rispettati avendo riguardo agli attivi. In altri termini, quando i fondi interni e/o gli OICR e/o le gestioni separate sottostanti al contratto non sono, di per se stesse “PIR conformi” ai sensi del comma 104, assumono rilevanza i singoli investimenti qualificati al loro interno, nella misura risultante dalla demoltiplicazione degli investimenti.

Analogamente ai vincoli all'investimento, anche il divieto di investimento in soggetti residenti in Paesi non collaborativi va verificato avendo riguardo agli attivi dell'impresa di assicurazione.

Nel caso di PIR costituito attraverso una polizza assicurativa:

- *il titolare del PIR è il contraente;*
- *il requisito del periodo di possesso minimo:*
 - o *si calcola con riferimento a ciascuno dei premi versati in base al contratto assicurativo sottoscritto dall'investitore e non agli strumenti finanziari nei quali l'impresa di assicurazione investe i premi, indipendentemente dalla durata del contratto stesso;*
 - o *in caso di riscatto (parziale o totale) della polizza, si considerano riscattati per primi i premi versati per primi; quindi, al momento del riscatto, le somme riferibili a premi versati da meno di 5 anni sono soggette a tassazione secondo le regole ordinarie, mentre saranno percepiti in regime di esenzione solo i rendimenti riferibili ai premi versati da almeno 5 anni;*
- *i rendimenti che si cumulano durante l'investimento non possono essere considerati nuovi investimenti e, quindi, possono consolidarsi anche oltre i limiti all'investimento qualificato come "PIR conforme" (30.000 € all'anno e 150.000 € nel complesso).*

5.5.1. Le polizze "PIR conformi" del ramo III

Il valore delle polizze di ramo III può essere collegato:

- *a OICR esterni:* in tal caso la polizza è "PIR conforme" se almeno il 70 per cento dei premi versati a fronte della polizza è investito in OICR "PIR conformi";
- *a "fondi interni assicurativi":* in tal caso la polizza è "PIR conforme" se almeno il 70 per cento dei premi versati a fronte della polizza è investito in fondi interni i cui regolamenti rispettano le previsioni di cui al comma 104, al pari dei regolamenti degli OICR esterni.

Se la quota investita in OICR o fondi interni "PIR conformi" è inferiore al 70 per cento dei premi versati, il vincolo di composizione va computato sommando alla predetta quota le percentuali demoltiplicate dei singoli investimenti qualificati all'interno dei fondi interni e/o OICR e/o gestioni separate non "PIR conformi".

5.5.2. Il PIR costituito da polizze di ramo I o multiramo

Le "gestioni separate" delle polizze del ramo I, anche se presenti nelle polizze multiramo, sono, nella sostanza, "portafogli di titoli" gestiti dall'impresa di assicurazione al fine di garantire le prestazioni predeterminate e rivalutabili derivanti dalla polizze stesse. Stante l'assenza di rischio in capo all'investitore, tali gestioni non sono soggette al limite di concentrazione del 10 per cento previsto dal comma 103, quando non sono investimenti qualificati (e, quindi, fino a concorrenza del 30% dell'investimento totale).

6. IL RECUPERO A TASSAZIONE

Ai sensi del comma 106, i redditi realizzati attraverso la cessione degli strumenti finanziari inseriti nel piano, effettuata prima della maturazione del periodo di detenzione minimo dei 5 anni **e non**

seguita dal reinvestimento, e quelli percepiti durante l'investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

Il medesimo comma 106 stabilisce che, ai fini del versamento all'erario delle imposte e degli interessi dovuti, gli intermediari possono effettuare adeguati disinvestimenti o chiedere la provvista al titolare del piano.

Quando è necessario effettuare un disinvestimento di strumenti finanziari inseriti nel PIR al fine di corrispondere all'erario le imposte, non si procede, quindi, al recupero a tassazione dei redditi derivanti dai predetti strumenti, se i disinvestimenti effettuati non comportano la violazione dei vincoli di composizione e concentrazione del piano, anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato l'*holding period*.

Le medesime conseguenze possono riguardare, pertanto, anche i disinvestimenti necessari per effettuare il pagamento dell'imposta di bollo di cui l'articolo 13, della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR.

L'intermediario può effettuare i predetti disinvestimenti solo in caso di mancata provvista da parte dell'investitore. La mancata provvista da parte del titolare non consente, però, di effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti.

In sostanza, in caso di mancata provvista da parte dell'investitore:

- ***non comportano la tassazione*** secondo le regole ordinarie dei redditi derivanti dai predetti strumenti, anche se per gli strumenti stessi non è ancora maturato il periodo di possesso quinquennale, ***i disinvestimenti di strumenti finanziari effettuati per il pagamento:***

- ***delle imposte sui redditi e degli interessi dovuti;***
- ***dell'imposta di bollo di cui l'art. 13, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972, sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari contenuti nel PIR;***

- ***non è, però, consentito effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo anno dei disinvestimenti.***

6.1. Il versamento delle imposte

Se gli strumenti finanziari inseriti nel piano non hanno maturato l'*holding period*, il regime di esenzione viene meno ora per allora. ***L'aliquota di imposta applicabile*** è, quindi, ***quella vigente al momento della percezione dei proventi***, poiché questo è il momento rilevante ai fini dell'imposizione. L'imposta, viene, infatti, versata unitamente agli interessi dovuti per il ritardato pagamento.